

Massime in tema di riparto di giurisdizione

Corte Suprema di Cassazione

Sez. U, Sentenza n. 4127 del 15/03/2012 (Rv. 621376)

Presidente: Preden R. Estensore: Salvago S. Relatore: Salvago S. P.M. Iannelli D. (Conf.)

Agricola Pozzadini Srl (Fiorilli) contro Min. Infrastrutture Trasporti ed altro

(Rigetta, Cons. Stato Roma, 09/11/2010)

La controversia tra privato e P.A. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell'amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica ed area privata, ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione.

Sez. 1, Sentenza n. 12555 del 19/07/2012 (Rv. 623311)

Presidente: Vitrone U. Estensore: Didone A. Relatore: Didone A. P.M. Russo RG. (Parz. Diff.)

Lana (Aleni ed altro) contro Enel Distribuzione Spa (Consolo ed altri)

(Rigetta, App. Napoli, 02/05/2005)

Con riguardo alla domanda risarcitoria per l'occupazione di un fondo privato, ordinata dal Sindaco di Napoli, quale commissario straordinario di Governo, nell'ambito della realizzazione del programma di edilizia residenziale per l'area metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 219 del 1981, deve essere negata la giurisdizione del giudice ordinario, qualora i vizi denunciati - come, nella specie, l'incompetenza territoriale su base comunale e la scadenza dei termini di esercizio dei poteri straordinari - non configurino una situazione di carenza di potere o incompetenza assoluta, la quale ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene.

Sez. U, Sentenza n. 23327 del 04/11/2009 (Rv. 610353)

Presidente: Carbone V. Estensore: Morcavallo U. Relatore: Morcavallo U. P.M. Pivetti M.
(Conf.)

Com. Castelfranco In Miscano (Prozzo ed altro) contro Dellino (Colalillo ed altro)
(Rigetta e dichiara giurisdizione, Napoli, 18/10/2005)

In tema di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, il potere di approvare la graduatoria finale è attribuito alla P.A. dal bando esclusivamente in funzione del controllo della regolarità e della verifica dell'esito della procedura, dovendosi ritenere inammissibile una clausola che condizioni l'assunzione alle successive determinazioni dell'ente circa la necessità di procedere all'assunzione medesima e del tutto inefficace, in assenza di un "contrarius actus", la volontà dell'amministrazione di annullare o revocare il bando, risultando l'autotutela esercitata in carenza di potere e con atti, sotto il profilo sostanziale, affetti da nullità per difetto dell'elemento essenziale della forma e tali, quindi, da giustificare la disapplicazione da parte del giudice. (Nella specie, le S.U., nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario, hanno rilevato che la P.A. si era limitata a richiamare gli atti e i comportamenti anteriori all'approvazione della graduatoria, che non avevano fatto venire meno, in alcun modo, la delibera con cui era stato bandito il posto, né tale effetto poteva ricavarci dalla successiva determinazione dirigenziale di non procedere all'assunzione, che si configurava come atto meramente ricognitivo degli effetti delle precedenti delibere e non costituiva esercizio del potere di autotutela).

Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008 (Rv. 605364)

Presidente: Varrone M. Estensore: Chiarini MM. Relatore: Chiarini MM. P.M. Scardaccione EV. (Conf.)

Gargiulo (Satta Flores ed altro) contro Com. Piano Di Sorrento (Esposito ed altro)
(Rigetta, App. Napoli, 15 giugno 2006)

Quando in giudizio non si lamenta che l'attore abbia rivolto la domanda ad un giudice diverso da quello ritenuto munito di giurisdizione a conoscere la controversia, ma si nega in radice che esista nell'ordinamento una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, e perciò che l'attore sia titolare del diritto vantato e che le istanze dal medesimo formulate possano trovare accoglimento in qualsiasi giudizio e da parte di un qualunque giudice, la questione prospettata non è di giurisdizione ma attiene al merito della causa perché relativa alla sussistenza in concreto del diritto o alla individuazione della fonte normativa della pretesa dell'attore, con la conseguenza che la relativa istanza deve essere dichiarata inammissibile in sede di legittimità, risultando irrilevante la formale proposizione della questione stessa in termini di giurisdizione.

Sez. 1, Sentenza n. 24041 del 10/11/2006 (Rv. 593187)

Presidente: Losavio G. Estensore: Ceccherini A. Relatore: Ceccherini A. P.M. Ciccolo (Diff.)

Cons. Sviluppo Industriale Bari (Matassa) contro Losito ed altro (Non Cost.)

(Rigetta, App. Bari, 13 Marzo 2003)

In tema di competenza del prefetto o del presidente della giunta regionale ad emettere il decreto di espropriazione per pubblica utilità, il vizio dell'atto ablativo emesso dall'una autorità invece che dall'altra, è riconducibile a difetto relativo di competenza, e quindi, non configurandosi situazione di carenza assoluta di potere, l'atto è comunque idoneo a degradare i diritti soggettivi del privato a interessi legittimi, con la conseguenza che le relative posizioni, a fronte di eventuali violazioni di legge nell'esercizio di quel potere, sono tutelabili davanti al giudice amministrativo.

Sez. 1, Sentenza n. 22492 del 19/10/2006 (Rv. 592795)

Presidente: Olla G. Estensore: Salvago S. Relatore: Salvago S. P.M. Abbritti P. (Diff.)

L'Edera Assicurazioni Spa In Lca (Iannotta) contro Edera Comp. Ital. Assicurazioni Spa ed altro (Non Cost.)

(Rigetta, App. Roma, 10 Novembre 2004)

La disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario non incontra alcuna preclusione per effetto del giudicato amministrativo di rigetto della domanda di annullamento, il quale non ha ad oggetto la declaratoria di legittimità dell'atto, né gli accertamenti compiuti per pervenire a tale risultato, ma solo la mancanza nel ricorrente del diritto ad ottenerne l'annullamento, e comunque, pur coprendo il dedotto ed il deducibile, si riferisce a vizi necessariamente riconducibili alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, laddove il motivo d'invalidità che legittima la disapplicazione è rappresentato dalla carenza di potere dell'autorità che ha emanato l'atto, ed è quindi estraneo all'area di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, non sostanziando una domanda di annullamento, ma di nullità radicale e/o di inesistenza del provvedimento. A questa regola fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui relativamente alla legittimità dell'atto amministrativo sia prospettabile l'intervenuta formazione di un giudicato tra le parti, in quanto la disapplicazione sia stata richiesta in un giudizio di cui sia parte la P.A., nei confronti della quale sia stata precedentemente proposta la domanda di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, nonché l'ipotesi, avente carattere patologico, in cui la carenza di potere sia stata dedotta come motivo d'invalidità dinanzi al giudice amministrativo, il quale lo abbia erroneamente esaminato nel merito e rigettato, con sentenza passata in giudicato.

Sez. U, Sentenza n. 67 del 07/01/2014 (Rv. 628878)

Presidente: Santacroce G. Estensore: Mammone G. Relatore: Mammone G. P.M. Apice U.
(Parz. Diff.)

Federazione Italiana Medici di Medicina ed altri (Caroleo) contro Prov. autonoma di Bolzano ed altri

(Cassa con rinvio, App. Trento, sez. dist. Bolzano, 29/10/2011)

In tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non "tutte" le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, ma solo quelle attinenti a materie in cui la P.A. agisce come autorità nei cui confronti è accordata tutela davanti al giudice amministrativo. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'Accordo provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dell'11 febbraio 2007, stipulato tra le organizzazioni sindacali e la Provincia di Bolzano (e relativo all'erogazione delle prestazioni assistenziali), per asserito contrasto con le disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale della medesima categoria del 25 gennaio 2005, difettando un profilo di oggettivo rilievo pubblicistico e dovendosi applicare l'art. 63, comma terzo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente le controversie in cui venga in contestazione la validità o l'efficacia di determinate clausole collettive.

Sez. U, Sentenza n. 1132 del 21/01/2014 (Rv. 629034)

Presidente: Trifone F. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Ciccolo PPM.
(Conf.)

Amorelli (Grassi ed altro) contro Min. Economia Finanze (Avv. Gen. Stato)

(Rigetta, App. Caltanissetta, 30/07/2011)

La cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto territoriale rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241 (applicabile "ratione temporis"), in quanto - salva l'ipotesi in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. resti demandato solo il compito di verificare l'esistenza dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale sull'"an", sul "quid" e sul "quomodo" - l'erogazione dei relativi contributi, sia in via provvisoria che in sede definitiva, implica l'adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata, che vede coinvolti, in egual misura, soggetti pubblici e privati, e un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione

comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione, e, dunque, postula la sussistenza e la persistenza di un potere amministrativo incompatibile con la cognizione giurisdizionale del giudice ordinario.

Sez. U, Ordinanza n. 584 del 14/01/2014 (Rv. 629033)

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Vivaldi R. Relatore: Vivaldi R. P.M. Russo RG. (Conf.)

Release Spa (Daniel ed altro) contro Com. Casalmaggiore ed altro

(Regola giurisdizione)

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione agli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi di natura concessoria, i quali, costituendo anche essi espressione - pur dopo le modifiche apportate dall'art. 7 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - di un potere discrezionale della P.A., sono assoggettati al sindacato del giudice a cui appartiene la cognizione sull'esercizio di tale potere. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad un giudizio avente ad oggetto l'asserita decadenza della società concessionaria di un'area - previamente acquisita da un Comune mediante il ricorso allo strumento espropriativo ed in vista della realizzazione di un impianto produttivo ex art. 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - per un supposto inadempimento della convenzione con cui l'ente concedente aveva trasferito alla predetta società la proprietà dell'area, trattandosi di controversia relativa ad una questione collegata ad una categoria di atti - cessione di beni pubblici, convenzione, concessione edilizia - attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi, nel complesso, delle lettere a, n. 2, b ed f del comma 1 dell'art. 133 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Sez. U, Ordinanza n. 17664 del 19/07/2013 (Rv. 627557)

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Botta R. Relatore: Botta R. P.M. Apice U. (Conf.)

Com. Militello In Val Di Catania (Burtone ed altro) contro Medulla ed altro

(Dichiara giurisdizione)

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il giudizio relativo al servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili (ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, come inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale e finalizzato alla condanna di un Comune all'esecuzione di interventi edilizi di tipo strutturale per l'eliminazione delle barriere architettoniche impeditive dell'accesso a locali pubblici, appartenendo tale controversia al novero di quelle

«aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio», che a norma dell'art. 133, comma 1, lettera f), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sez. U, Sentenza n. 24466 del 30/10/2013 (Rv. 627988)

Presidente: Luccioli MG. Estensore: Chiarini MM. Relatore: Chiarini MM. P.M. Apice U.
(Conf.)

Sacchetti (La Spina ed altro) contro Regione Umbria ed altri

(Rigetta, App. Perugia, 21/12/2011)

In tema di contributi risarcitori per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, mentre la posizione del privato che pretenda il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e della proporzione tra entità del pregiudizio verificato e stanziamento erogato è di diritto soggettivo, perché disciplinato da norme di relazione contenute nella legge, è invece di interesse legittimo quella del medesimo che chieda l'integrale risarcimento del danno come accertato dalla Provincia, perché la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla proprietà ed all'impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall'ammontare dei fondi assegnati dalla Regione alla Provincia.

Sez. U, Sentenza n. 21677 del 23/09/2013 (Rv. 627415)

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Mammone G. Relatore: Mammone G. P.M. Apice U.
(Conf.)

Valletta ed altri (Valletta Domenico) contro Presidente Regione Lazio ed altri

(Rigetta, Cons. Stato Roma, 18/04/2012)

092034 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE - Provvedimento con cui una A.S.L. dispone la disattivazione di un punto di primo soccorso e l'assegnazione dei medici ad altra struttura - Impugnazione - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - cui sono devolute le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma secondo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - l'impugnazione proposta da alcuni medici nei confronti della determinazione della Direzione generale di una A.S.L., con la quale viene

disposta la disattivazione di un punto di primo soccorso, con conseguente loro assegnazione ad altra struttura di pronto soccorso, in quanto il "petitum" sostanziale ha ad oggetto non la legittimità della disattivazione del nosocomio, ma la conseguenza del provvedimento paventata dai ricorrenti, consistente nel trasferimento ad altra sede.

Sez. U, Ordinanza n. 20577 del 06/09/2013 (Rv. 627421)

Presidente: Adamo M. Estensore: Amatucci A. Relatore: Amatucci A. P.M. Apice U. (Conf.)

Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta (Cleva ed altri) contro Galli ed altro

(Regola giurisdizione)

La controversia relativa al diniego dell'autorizzazione ad effettuare cure specialistiche presso centri di altissima specializzazione all'estero appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario giacché la domanda è diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo - il diritto alla salute - non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica attribuita in materia alla P.A., senza che rilevi che, in concreto, sia stato chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo, il quale implica solo un limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e non osta alla possibilità per il giudice di interpretare la domanda come comprensiva della richiesta di declaratoria del diritto ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le cure all'estero.

Sez. U, Sentenza n. 16883 del 05/07/2013 (Rv. 626884)

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Vivaldi R. Relatore: Vivaldi R. P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)

Cons. Bonifica Valle del Liri (D'Ambrosio) contro Rfi Spa ed altri

(Cassa e dichiara giurisdizione, T.A.R.Lazio sede di Latina, 22/07/2011)

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (applicabile "ratione temporis"), la controversia concernente il risarcimento dei danni lamentati da un Consorzio di bonifica in relazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della norma, quali la natura pubblicistica del procedimento preordinato allo svolgimento di tale attività, il carattere soprattutto pubblico degli interessi coinvolti, le scelte discrezionali della P.A., il ricorso da parte di essa a strumenti autoritativi, la manifesta incidenza sul territorio del progetto e della sua attuazione e, soprattutto, il nesso esistente tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni o

soggetti ad esse equiparati (tale dovendosi ritenere la società T.A.V. s.p.a, in quanto strumento per la realizzazione di un fine pubblico, il trasporto ferroviario, qualificato come servizio pubblico essenziale dall'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 12 giugno 1990, n. 146) ed uso del territorio.

Sez. U, Sentenza n. 16304 del 28/06/2013 (Rv. 626905)

Presidente: Preden R. Estensore: Chiarini MM. Relatore: Chiarini MM. P.M. Ceniccola R. (Diff.)

Com. Boscoreale (Ciancio ed altro) contro Pres. Cons. Min. (Avv. Gen. Stato)

(Cassa e dichiara giurisdizione, Trib. Torre Annunziata, 30/07/2009)

Le controversie concernenti l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani - ivi comprese quelle aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'omessa adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o impedire l'abbandono di rifiuti sulle strade, ovvero a rimuoverne gli effetti - appartenevano alla giurisdizione del giudice amministrativo già in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, norma che - sebbene abrogata dall'art. 4, allegato 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - è stata riprodotta dall'art. 133, comma 1, lettera p) del medesimo d.lgs., nulla avendo innovato, ambedue tali disposizioni, in ordine al riparto della giurisdizione in detta materia, posto che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani costituiscono un servizio pubblico che la legge riserva obbligatoriamente ai Comuni, ai sensi di quanto già previsto - prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 4, allegato 20, del già citato d.lgs. n. 104 del 2008 - dall'art. 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (cfr. C. cost. sentenza n. 35 del 2010 e ordinanza n. 167 del 2011).

Sez. U, Ordinanza n. 10406 del 06/05/2013 (Rv. 626062)

Presidente: Preden R. Estensore: Nobile V. Relatore: Nobile V. P.M. Velardi M. (Conf.)

Azienda Ospedaliera Perugia (Duranti ed altro) contro Donini ed altro

(Regola giurisdizione)

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e

dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

Sez. U, Ordinanza n. 12110 del 17/05/2013 (Rv. 626177)

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Rordorf R. Relatore: Rordorf R. P.M. Ciccolo PPM.
(Conf.)

Bnl Banca Nazionale Lavoro Spa (Graziadei ed altri) contro Com. Cattolica ed altro
(Dichiara giurisdizione)

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la legittimità di deliberazioni comunali recanti la dichiarazione di nullità, resa in sede di autotutela, della precedente deliberazione di giunta e delle determinazioni dirigenziali poste a base di contratti per operazioni su strumenti finanziari stipulati in base a trattativa privata da un comune con una banca, in quanto tale declaratoria di nullità, con cui l'amministrazione unilateralmente afferma la radicale inidoneità dei medesimi atti a produrre effetti vincolanti, al contrario di quanto accade per l'annullamento in autotutela, non costituisce esercizio di poteri autoritativi, né di poteri discrezionali di apprezzamento del pubblico interesse, e deve perciò misurarsi con gli eventuali diritti soggettivi che i terzi possano aver al riguardo acquisito, trattandosi, nella specie, di accertare se sia o meno intrinsecamente nulla una manifestazione di volontà negoziale, ovvero se da essa sia o meno scaturito un rapporto contrattuale impegnativo per le parti.

Sez. U, Sentenza n. 12899 del 24/05/2013 (Rv. 626363)

Presidente: Luccioli MG. Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A. P.M. Apice U. (Diff.)

Com. Marino (Pesce) contro Imp. Individuale Frabetti Umberto (Galano)

(Cassa e dichiara giurisdizione, Cons. Stato, 15/12/2011)

La giurisdizione sulla domanda di restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, proposta da chi abbia giudizialmente ottenuto il definitivo annullamento del provvedimento demolitorio, reso in

autotutela, del permesso di costruire precedentemente rilasciatogli e sul quale ultimo si fondavano il procedimento di cui alla citata norma e la sanzione irrogatagli, appartiene al giudice ordinario, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'indicata disposizione, al pari dell'art. 34, primo comma, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, e quale risultante dalla sua parziale illegittimità costituzionale sancita dalla Consulta con le sentenze nn. 204 e 281 del 2004, che impedisce di ricomprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in tema di sanzioni pecuniarie, le liti in cui - essendo la P.A. priva di potere discrezionale, una volta esauritosi il descritto procedimento sanzionatorio, in ordine ai tempi ed ai modi dell'invocata restituzione - le parti vengono a trovarsi in posizione sostanzialmente paritaria.

Sez. U, Ordinanza n. 10305 del 03/05/2013 (Rv. 625979)

Presidente: Preden R. Estensore: Amatucci A. Relatore: Amatucci A. P.M. Del Core S.
(Conf.)

Baia Blu Stabilimento Balneare Srl (Gerbi ed altri) contro Com. Lerici (Quaglia)

(Regola giurisdizione)

In caso di domande equiordinate e soggettivamente connesse, appartenenti l'una alla giurisdizione del giudice ordinario e l'altra alla giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto concernenti, nella specie, il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento di una concessione edilizia e di quelli derivati dalla mancata approvazione di una variante del piano urbanistico comunale), ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un'unica attribuzione.

Sez. U, Ordinanza n. 145 del 07/01/2013 (Rv. 624781)

Presidente: Preden R. Estensore: Cappabianca A. Relatore: Cappabianca A. P.M. Apice U.
(Conf.)

Eisackwerk Rio Pusteria Mühlbach Srl (Mellaia ed altro) contro Prov. Autonoma Bolzano ed altri

(Rigetta e dichiara giurisdizione)

La domanda risarcitoria formulata dal concessionario di impianto idroelettrico per grande derivazione di acqua nei confronti della P.A., per asserito omesso esercizio, da parte di quest'ultima, di prerogative pubblicitiche, appartiene alla giurisdizione del giudice

amministrativo, non essendo nella specie configurabili interferenze con la giurisdizione e la competenza del giudice ordinario, nella sua articolazione specializzata costituita dal tribunale regionale delle acque pubbliche, posto che il potere decisionale di quest'ultimo è circoscritto alle questioni concernenti gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice, conseguendone, altresì, sul piano risarcitorio, che detto potere investe esclusivamente le domande fondate su comportamenti che coinvolgano apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche, o comunque sulle scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni od apprezzamenti tecnici, senza estendersi alle istanze risarcitorie che nelle vicende relative al governo delle acque trovino solo indiretto presupposto.

Sez. U, Sentenza n. 4848 del 27/02/2013 (Rv. 625169)

Presidente: Preden R. Estensore: Mazzacane V. Relatore: Mazzacane V. P.M. Ceniccola R. (Conf.)

Com. Porto Ceresio (Fontana ed altri) contro Zoni ed altri (Corti)

(Dichiara giurisdizione e rigetta, App. Milano, 26/06/2006)

La domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'illiceità delle immissioni acustiche praticate da un parco giochi gestito da un privato sulla confinante proprietà, nonché la rimozione delle relative opere poste in essere dall'amministrazione comunale nell'ambito della destinazione urbanistica dell'area a verde pubblico, ed, infine, il risarcimento dei danni alla persona subiti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto volta alla tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni, senza investire alcun provvedimento amministrativo, essendo, d'altra parte, la P.A. priva di qualsiasi potere di affievolimento del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost.

Sez. U, Sentenza n. 10285 del 21/06/2012 (Rv. 622829)

Presidente: Vittoria P. Estensore: Petitti S. Relatore: Petitti S. P.M. Ceniccola R. (Conf.)

Galvagno A. ed altro (Galvagno R. ed altro) contro Com. Bronte (Maglione)

(Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Catania, 19/05/2005)

Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleggi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ed avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva in una

mera attività materiale lesiva di beni, dei quali il privato vanta il possesso; ove risulti, invece, sulla base del criterio del "petitum" sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo. Ne consegue che va affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ove il ricorrente, assumendo di essere stato molestato nel possesso di un terreno e di un'adiacente strada di sua proprietà, richieda la sospensione o l'eliminazione del provvedimento con cui l'amministrazione comunale abbia disposto la rimozione della recinzione e lo sgombero dell'area, al fine di ripristinare il libero transito dei mezzi agricoli usati da altri cittadini per raggiungere i propri fondi, non potendosi ravvisare nell'attività del Comune un disturbo di fatto del possesso del bene vantato dal privato, quanto l'esercizio di una potestà pubblicistica rientrante nelle competenze municipali in materia di urbanistica e di circolazione stradale.

Sez. U, Sentenza n. 9185 del 07/06/2012 (Rv. 622834)

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Mammone G. Relatore: Mammone G. P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)

Com. Erba (Grella ed altro) contro Rizzi (Di Matteo ed altro)

(Cassa e dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 28/05/2010)

Fermo restando il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione, derivante dal fondamento costituzionale del riparto, nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni, in via di principio va attribuita ciascuna delle cause contraddistinte da diversità di "petitum" al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base della domanda. (Nella specie, con riferimento alla pretesa di un dipendente comunale di attribuzione di un incarico dirigenziale, previo annullamento degli atti presupposti, che avevano disposto la riduzione dell'organico e mutato i criteri relativi all'attribuzione dell'incarico e per effetto dei quali la ricorrente era stata collocata in disponibilità, il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR - che aveva annullato tali atti presupposti e declinato, invece, la propria giurisdizione con riferimento alla domanda relativa all'incarico - aveva ritenuto che, essendo la procedura amministrativa unica, il giudice amministrativo fosse competente anche per gli atti successivi connessi; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

Sez. U, Sentenza n. 2418 del 02/02/2011 (Rv. 616263)

Presidente: Vittoria P. Estensore: Forte F. Relatore: Forte F. P.M. Ceniccola R. (Conf.)

Chiavarini (Durano) contro Com. Brindisi (Cialdini ed altro)

(Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Lecce, 03/09/2008)

In tema di riparto di giurisdizione, la norma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve essere interpretata nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa dal concessionario nei confronti di un Comune per il risarcimento del danno conseguente alla violazione di un diritto di esclusiva derivante dalla concessione, trattandosi di controversia relativa all'esecuzione di questa, nella quale vengono in esame posizioni soggettive diverse da quelle connesse al pagamento di canoni e corrispettivi dovuti all'ente concedente.